

Fringe benefit dipendenti: necessaria autodichiarazione per accedere alla soglia dei 2000 euro

Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a **2.000 euro** per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell'art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027, occorre un'apposita **dichiarazione** del lavoratore dipendente.

Il comma 391 del citato art. 1 subordina, infatti, l'applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei **figli fiscalmente a carico** (o dell'unico figlio).

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 (§ 3) con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione in commento non è applicabile.

In **assenza** di tale autodichiarazione, quindi, sarà applicabile il limite "ordinario" di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico.

L'Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una **forma** specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

In ogni caso è necessario **conservare** la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Si evidenzia che la **condizione** di figlio fiscalmente a carico ex art. 12 comma 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta specifico, ad esempio 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d'imposta riconoscono l'agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono **venuti meno** i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2025) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta.

Quest'ultimo recupererà il **beneficio non spettante** dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.

In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l'agevolazione in esame il sostituto d'imposta ha tempo fino al termine stabilito dall'art. 23 comma 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 per operare i conguagli relativi al periodo d'imposta 2025.

Informativa alle RSU per tutti

L'ultimo periodo del comma 390 dell'art. 1 della L. 207/2024, analogamente alle precedenti disposizioni, stabilisce altresì che i datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione in commento

previa **informativa** alle **rappresentanze sindacali** unitarie, laddove presenti.

Tale condizione è richiesta sia per l'incremento "base" a 1.000 euro, sia per quello a 2.000 euro previsto per i soli dipendenti con figli a carico.

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d'imposta dopo l'effettuazione di tale informativa.

Si rileva inoltre che in ordine agli oneri documentali per il datore di lavoro e/o per il dipendente in relazione all'estensione alle somme erogate o rimborsate relative alle **utenze** domestiche di acqua, luce e gas, sono applicabili, per quanto compatibili, le specifiche indicazioni fornite in precedenza dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, § 2.1 (così circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024, § 1.1).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 17/2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le utenze domestiche può essere acquisita dalla società con **sottoscrizione in originale** e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

(MF/ms)